



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

EMILIA ROMAGNA

UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI

Comitato Direttori 20 febbraio 2014

Distretto Turistico Balneare della Costa emiliano romagnola

Scheda di sintesi

Il 17 gennaio 2014 è stato sottoscritto l'atto istitutivo del Distretto Turistico Balneare della costa emiliano romagnola - ai sensi dell'art.3 del D.L. 13 maggio 2011 - comprendente l'intero territorio dei **Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica.**

In base alla Legge n. 266/2005, art. 1, comma 368, lettera a), nei distretti turistici si applicano alle imprese, **ancorché non costituite in rete, su richiesta**, le seguenti disposizioni:

FISCALI:

- i distretti vengono ricompresi tra i soggetti passivi dell'IRES;
- le imprese appartenenti ai distretti possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;
- tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 117 e segg. Testo Unico Imposte Dirette, ove applicabile;
- il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
- la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi e altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio;
- i distretti possono concordare IN VIA PREVENTIVA E VINCOLANTE con l'Agenzia delle Entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio; la stessa operazione vale con gli enti locali per i tributi di loro competenza;
- la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;
- non formano base imponibile le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Si applicano altresì, all'interno del distretto turistico, alle **imprese costituite in rete** (ai sensi dell'art.3, comma 4 bis e seguenti del D.L. n. 5 del 2009) le seguenti disposizioni, ex legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 368, lettera b), c), d):

AMMINISTRATIVE:

- le imprese aderenti al distretto possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici e dare avvio a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte; l'intervento del distretto permette alle PP.AA. e agli enti pubblici di provvedere senza altro accertamento nei riguardi delle imprese, velocizzando e semplificando così le procedure;
- la facilitazione all'accesso ai contributi regionali, nazionali e comunitari per le imprese aderenti è permessa dalla possibilità di presentare istanze e avviare procedimenti amministrativi mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti che possono anche arrivare a certificare il diritto per l'accesso ai citati contributi; i distretti possono inoltre stipulare convenzioni anche collettive con gli istituti di credito per la prestazione di garanzie in relazione a tali contributi;
- i distretti possono stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme del mandato, come previste dagli articoli 1703 e segg. del Codice Civile.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

EMILIA ROMAGNA

UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI

Comitato Direttori 20 febbraio 2014

FINANZIARIE:

- finanziamento dei distretti e delle relative imprese attraverso operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;
- favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte assicurando il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi ed altre agevolazioni quali anche la costituzione di fondi da parte dei distretti con apporti di soggetti pubblici e privati di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto.

RICERCA & SVILUPPO:

- al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e relative applicazioni è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Nei distretti sono altresì attivati **sportelli unici di coordinamento delle attività delle agenzie fiscali e dell'INPS**, che permettono alle imprese del distretto di risolvere qualunque questione di competenza di tali enti, presentare istanze, ricevere provvedimenti, ecc.

I distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi dell'art. 43 del D.L. n. 78 del 2010:

"nei riguardi delle nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, (di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica) sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previa apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, (di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica) le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi."